

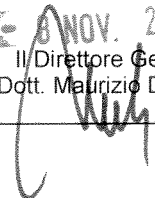
ORIGINAL

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.000641 DEL E 8 NOV. 2013

~~~~~

**OGGETTO:** APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 230/95 EURATOM 89/618, 90/641, 92/3, 96/29, IN MATERIA DI PROTEZIONE SANITARIA DELLE PERSONE CONTRO I PERICOLI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI CONNESSE AD ESPOSIZIONI MEDICHE – “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RADIOPROTEZIONE”.

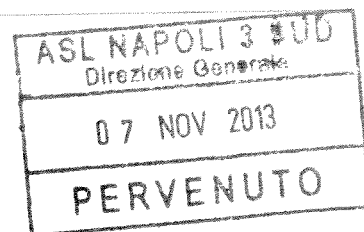
| PUBBLICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | ESECUTIVITA'                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>AFFISSIONE ALBO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>RELATA</u>                                                                                                                                                                                       | <u>ORDINARIA</u>                                                                                            | <u>IMMEDIATA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal</p> <p><b>12 NOV. 2013</b></p> <p>e vi permarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>L'incaricato</p> <p></p> | <p>La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione</p> <p>L'incaricato</p> <p>_____</p> | <p>La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente</p> <p>_____</p> | <p>La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva.</p> <p><b>12 NOV. 2013</b></p> <p>Il Direttore Generale<br/>(Dott. Maurizio D'Amora)</p> <p></p> |

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 467 del 26.09.2011 e Decreto Presidente Giunta n.198 del 29.09.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione dei pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD  
Via Marconi,66  
80059 Torre del Greco



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** *Applicazione D. Lgs. 230/95 Euratom 89/618, 90/641,92/3,96/29, in materia di Protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche - "Approvazione del Regolamento di Radioprotezione"*

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione a mezzo sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

**VISTO**

il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e le successive modifiche ed integrazioni di attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641,92/3,96/29, in materia di radiazioni ionizzanti;

**RILEVATO**

che con proprio atto prot. n° 0080526 del 31/10/2013, allegato alla presente, il Direttore Generale, al fine di una puntuale e precisa applicazione delle disposizioni sopra indicate, ha proceduto a delegare L'Ing. Matteo Balsamo obblighi derivanti dalle Norme citate poste in capo al datore di lavoro;

**PREMESSO**

che con delibera n° 13 del 25/10/2011 avente ad oggetto "D.LGS. 81/08 – Organizzazione del Sistema di Prevenzione Aziendale" il Direttore Generale procedeva alla delega di funzioni ex art 16 del D.L.gs 81/08.

**CONSIDERATO**

che a carico del Direttore Generale restano alcuni adempimenti indicati nella Normativa succitata e precisamente:

- a) la nomina dell'esperto qualificato per l'espletamento della sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti.

- b) la nomina del medico autorizzato per l'espletamento della sorveglianza medica dei dipendenti esposti.
- c) la comunicazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro dei nominativi dell'esperto qualificato e del medico autorizzato prescelti.
- d) la disponibilità d'idonee risorse per la individuazione e la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure per la sicurezza.

### **RITENUTO**

che al fine di poter meglio ottemperare alla corretta applicazione della normativa in materia di radiazioni ionizzanti é necessario approvare altresì il Regolamento di applicazione del D. Lgs. 17.3.1995 n. 230 e s.m.i. per l' A.S.L. Napoli 3 Sud;

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

- di approvare il regolamento in materia di radioprotezione di applicazione del D. Lgs. 17.3.1995 n. 230 e s.m.i. per l' A.S.L. Napoli 3 Sud (Allegato A);
- di approvare la delega di funzioni sottoscritta dall'Ing. Matteo Balsamo prot. n°0080526 del 31/10/2013 allegata alla presente (Allegato B);
- di approvare i modelli di delega per le funzioni e obblighi da attribuire ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Direttori dei Distretti ; (Allegato C)
- di approvare i modelli di delega per le funzioni e obblighi da attribuire ai Dirigenti e/o Responsabili delle U.O. di " Diagnostica per immagini"; (Allegato D)
- di prevedere che l'Allegato D sia compilato a cura dei Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Direttori dei Distretti con le generalità dei dirigenti medici individuati e con l'elenco delle apparecchiature radiologiche. Successivamente i Direttori succitati avranno cura di sottoporre alla firma del Direttore Generale e del dirigente medico individuato i suddetti allegati; gli originali degli stessi saranno conservati presso le Direzioni Sanitarie;
- di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera;
- di notificare ai Direttori dei Presidi Ospedalieri ed ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari la presente delibera.

Il Direttore U.O.C.  
Servizio Prevenzione e Protezione  
dott. Roberto Amato

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto della dichiarazione resa dal Dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario d'azienda e del Direttore Amministrativo d'azienda,

## DELIBERA

- di ritenere quanto in premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di approvare il regolamento in materia di radioprotezione di applicazione del D. Lgs. 17.3.1995 n. 230 e s.m.i. per l' A.S.L. Napoli 3 Sud (Allegato A);
- di approvare la delega di funzioni sottoscritta dall'Ing. Matteo Balsamo prot. n° 0080526 del 31/10/2013 allegata alla presente (Allegato B);
- di approvare i modelli di delega per le funzioni e obblighi da attribuire ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Direttori dei Distretti Sanitari; (Allegato C)
- di approvare i modelli di delega per le funzioni e obblighi da attribuire ai Dirigenti e/o Responsabili delle U.O. di " Diagnostica per immagini"; (Allegato D)
- di prevedere che l'Allegato D sia compilato a cura dei Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Direttori dei Distretti , che avranno cura di sottoporre alla firma del Direttore Generale tale allegato. Successivamente, il suddetto allegato in originale, viene custodito presso le Direzioni Sanitarie dei P.O. e presso le Direzioni dei Distretti;
- di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera;
- di notificare copia della presente delibera al Direttore del Servizio Proponente, ai Direttori Sanitario dei Presidi Ospedalieri e dei Direttori Distretti in qualità di Esercenti, al Servizio Gestione Risorse Umane, al Collegio Sindacale;
- il Direttore del Servizio proponente sarà responsabile in via esclusiva dell' esecuzione della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti

**Il Direttore Amministrativo Aziendale**

dott. Salvatore Panaro



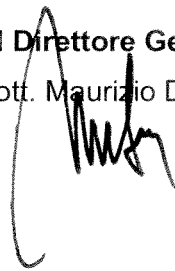
**Il Direttore Sanitario Aziendale**

dott. Giuseppe Russo



**Il Direttore Generale**

dott. Maurizio D'Amora



## **Regolamento in materia di Radioprotezione**

### **Premessa**

Al fine di dare applicazione al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" ed alle successive modifiche ed integrazioni l'ASL Napoli 3 Sud, ha predisposto un regolamento al quale dovranno attenersi:

- il Direttore Sanitario Aziendale
- i Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri
- i Direttori Responsabili dei Distretti :
- I Responsabili delle Unità Operative che impiegano apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti o che svolgono attività professionali con rischio da radiazioni ionizzanti
- il personale medico e paramedico dipendente addetto alle attività con rischio da radiazioni ionizzanti e quello ad esso equiparato ai sensi dell'art. 60 del decreto citato
- l'Esperto Qualificato
- il Medico Autorizzato ed i Medici Competenti addetti alla Sorveglianza Medica
- il Personale Aziendale tutto

Inoltre si reputa necessario specificare che:

- A. Il Direttore Sanitario Aziendale, i Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari di cui sopra nonché i Responsabili delle Unità Operative, si avvalgono della collaborazione dell'Esperto Qualificato responsabile della Sorveglianza Fisica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 230/95.
- B. La classificazione radioprotezionistica del personale, operante in attività con rischio da radiazioni ionizzanti rientra a pieno titolo nel settore della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.
- C. L'esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti deve essere giustificata da effettive esigenze di lavoro; pertanto tutte le esposizioni non necessarie devono essere evitate. Quest'obiettivo deve essere raggiunto attraverso l'adozione di idonee procedure operative e obiettivi di progetto ottimizzati, da parte dei responsabili delle Unità Operative e da parte dell'Esperto Qualificato. A riguardo, si richiama l'art.72 del D. Lgs. 230/95:
  - 1. *In conformità ai principi generali di cui al capo I del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 59 il datore di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali.*
  - 2. *Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività di cui all'articolo 59 debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione."*
- D. La classificazione di radioprotezione deve derivare esclusivamente dalla potenzialità del rischio connesso all'esercizio delle attività lavorative effettivamente svolte.

E. Per realizzare la sorveglianza medica del personale radioesposto, l'Azienda si avvale per gli esposti classificati di categoria A del Medico Autorizzato e per gli esposti di categoria B del Medico Autorizzato e/o dei Medici Competenti.

F. Nel rispetto del comma 3 dell'art.80 del D. Lgs. 230/95 l'Esperto Qualificato collabora con i Servizi di Prevenzione e Protezione.

### **Art. 1 - Campo di applicazione**

Sono soggette alle disposizioni del D. Lgs 230/95 e s.m.i. le attività con apparecchiature radiogene che abbiano determinato caratteristiche;

### **Art. 2 – Detenzione e utilizzazione di apparecchiature radiogene**

L'attivazione di una nuova "pratica" comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve essere comunicata, salvo le esenzioni previste dalla Normativa, alle Autorità vigilanti **30 giorni prima della effettiva detenzione (art. 22 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)**.

Pertanto L'Esperto Qualificato, su mandato del Direttore Sanitario Aziendale, predisporrà la documentazione necessaria per l'ottemperanza all'articolo su citato.

La suddetta documentazione andrà trasmessa al Servizio di Prevenzione che provvederà agli adempimenti burocratici-amministrativi (firma del Delegato, trasmissione agli organi competenti, ecc.).

### **Art. 3 - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

L'art. 61 del D. Lgs.230/95, individua gli obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti:

- a. *provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;*
- b. *provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82;*
- c. *predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;*
- d. *fornire ai lavoratori, ove prescritti dall'Esperto Qualificato, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;*
- e. *rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);*
- f. *provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);*

- g. *provvedere affinché siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;*
- h. *fornire al lavoratore i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamente.*

Con delibera del Direttore Generale, con la quale si è proceduto ad approvare il presente regolamento, sono state anche delegate alcune funzioni del Datore di Lavoro.

Pertanto ogni Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti deve provvedere affinché sia predisposta, a cura dell'Esperto Qualificato:

a) un'apposita relazione contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione, la classificazione delle zone ove sussiste il rischio di radiazioni e del personale addetto ad attività lavorative con rischio di radiazioni, in base all'art. 61, comma 2, del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i. e che detta relazione venga periodicamente aggiornata (almeno ogni 2 anni) o in caso di variazioni degli elementi posti a base della valutazione medesima;

b) l'Esperto Qualificato, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 230/95, trasmetterà la suddetta relazione al Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri e dei Direttori dei Distretti Sanitari ed alla U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione affinché possa essere inserita nel documento dell'Azienda di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e possano essere posti in essere tutte le eventuali indicazioni e prescrizioni inerenti la radioprotezione.

Si precisa che l'individuazione e la **classificazione delle aree nonché la classificazione dei lavoratori sono effettuate esclusivamente dall'Esperto Qualificato, sulla base delle informazioni sulle attività che s'intendono svolgere, fornite dal Responsabile dell'U.O. interessata con la compilazione della scheda valutazione rischio individuale.**

#### **Art. 4 - Obblighi dei lavoratori**

Si richiama l'art. 68 del citato decreto legislativo:

- *osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;*
- *usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;*
- *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;*
- *non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;*
- *non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;*
- *sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.*

Si ricorda, inoltre, che l'art. 86 D. Lgs 151/2001 dispone:

- ***"è fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato".***

Pertanto, il personale interessato deve inviare opportuna comunicazione al proprio Direttore Sanitario per i successivi provvedimenti di competenza.

#### **Art. 5 - Attribuzioni dell'esperto qualificato**

**L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:**

- a) effettuare la valutazione di radioprotezione e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti
- b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
  - ☐ procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno della struttura in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
  - ☐ effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
  - ☐ eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
  - ☐ effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
  - ☐ effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
  - ☐ procedere alla valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori esposti;
  - ☐ assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

**In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto qualificato deve indicare, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro:**

- a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
- c) la frequenza delle valutazioni di cui innanzi;
- d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, dei lavoratori esposti e della popolazione;
- e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento.

**L'esperto qualificato deve inoltre provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la documentazione relativa alla sorveglianza fisica; tale documentazione verrà custodita presso la Direzione della struttura interessata.**

#### **Art. 6 - Categorie dei lavoratori**

Sulla base delle valutazioni del rischio connesso alle attività lavorative l'Esperto Qualificato procede a classificare i lavoratori in LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA A, DI CATEGORIA B e NON ESPOSTI.

#### Art. 6.1 – Lavoratori Esposti:

Ai lavoratori esposti si applicano i seguenti limiti di dose:

##### **Lavoratori esposti di categoria A**

- equivalente di dose efficace o dose globale 20 mSv in un anno solare
- equivalente di dose al cristallino 150 mSv/anno
- equivalente di dose alla pelle 500 mSv/anno
- equivalente di dose alle mani, avambracci, piedi, caviglie 500 mSv/anno

##### **Lavoratori esposti di categoria B**

- equivalente di dose efficace o dose globale 6 mSv/anno
- equivalente di dose al cristallino 45 mSv/anno
- equivalente di dose alla pelle 150 mSv/anno
- equivalente di dose alle mani, avambracci, piedi, caviglie 150 mSv/anno.

#### Art. 6.2 - Lavoratori non esposti

I lavoratori sottoposti, per le attività che svolgono, ad una esposizione che non può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico sono considerati lavoratori Non Esposti. I limiti di dose per le persone del pubblico sono:

- equivalente di dose efficace o dose globale 1 mSv/anno
- equivalente di dose al cristallino 15 mSv/anno
- equivalente di dose alla pelle 50 mSv/anno
- equivalente di dose alle mani, avambracci, piedi, caviglie 50 mSv/anno.

#### Art. 7 - Rischio radiologico e Stima del rischio radiologico

L'accertamento delle condizioni di lavoro deve essere effettuato dall'Esperto Qualificato tenendo conto del rischio di esposizione esterna e del contributo delle esposizioni conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che, senza comportare esposizioni accidentali e di emergenza, siano suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti dalla normale attività lavorativa programmata.

La stima del rischio radiologico deve essere effettuata dall'Esperto Qualificato nell'ipotesi di un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione attivi e passivi, anche in considerazione di quanto sopra esposto.

#### Art. 8 - Classificazione dei lavoratori

A cura dell'Esperto Qualificato, preventivamente devono essere effettuate:

- ☐ la stima dell'equivalente di dose efficace collettiva assorbibile e/o dell'equivalente di dose collettiva assorbibile da un particolare organo per una determinata attività lavorativa per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori;

- ☐ la stima della dose media efficace individuale e/o dell'equivalente di dose media all'organo per ciascun lavoratore.

Premesso che a norma di legge :

1) Nel caso in cui la stima dell'equivalente di dose efficace individuale assorbibile e/o la stima dei valori medi di equivalente di dose assorbibile, computati con i fattori di sicurezza consigliati, risulta inferiore ai limiti di dose stabiliti dal D. Lgs. 230/95 e riportati nella tabella 1, sarà ragionevole supporre che l'equivalente di dose efficace assorbibile dal lavoratore a seguito della attività svolta sia tale da non giustificare la classificazione del lavoratore quale "Lavoratore esposto" e quindi il lavoratore dovrà essere classificato "Lavoratore non esposto".

#### Tabella 1

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| equivalente di dose efficace o dose globale (H): | $H < 1 \text{ mSv/anno}$  |
| equivalente di dose al cristallino (H):          | $H < 15 \text{ mSv/anno}$ |
| equivalente di dose alla pelle/estremità (H):    | $H < 50 \text{ mSv/anno}$ |

2) Nel caso in cui non si verifichino le condizioni sopra esposte, ma la stima dell'equivalente di dose efficace individuale assorbibile computata con i fattori di sicurezza consigliati e/o la stima dei valori medi di equivalente di dose individuale assorbibile risulta:

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| equivalente di dose efficace o dose globale (H): | $1 \leq H < 6 \text{ mSv/anno}$    |
| equivalente di dose al cristallino (H):          | $15 \leq H < 45 \text{ mSv/anno}$  |
| equivalente di dose alla pelle/estremità (H):    | $50 \leq H < 150 \text{ mSv/anno}$ |

i lavoratori saranno classificati "Lavoratori esposti di categoria B";

3) Nel caso in cui la stima dell'equivalente di dose efficace individuale assorbibile computata con i fattori di sicurezza consigliati e/o la stima dei valori medi di equivalente di dose individuale assorbibile risulta la seguente:

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| equivalente di dose efficace o dose globale (H): | $6 \leq H < 20 \text{ mSv/anno}$    |
| equivalente di dose al cristallino (H):          | $45 \leq H < 150 \text{ mSv/anno}$  |
| equivalente di dose alla pelle/estremità (H):    | $150 \leq H < 500 \text{ mSv/anno}$ |

in questo caso sarà classificato "Lavoratore esposto di categoria A".

Tutto quanto sopra premesso a seguito degli opportuni fattori correttivi e di sicurezza adottati dall'Esperto Qualificato vengono di seguito fissati i limiti di dose efficace e di equivalente di dose (cristallini ed estremità) operativi e fissati per le varie fasce di classificazione;

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| equivalente di dose efficace o dose (H):      | $H < 0,333 \text{ mSv/anno}$ |
| equivalente di dose al cristallino (H):       | $H < 5 \text{ mSv/anno}$     |
| equivalente di dose alla pelle/estremità (H): | $H < 16,6 \text{ mSv/anno}$  |

2) Nel caso in cui non si verifichino le condizioni sopra esposte, ma la stima dell'equivalente di dose efficace individuale assorbibile computata con i fattori di sicurezza consigliati e/o la stima dei valori medi di equivalente di dose individuale assorbibile risulta:

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| equivalente di dose efficace o dose globale (H): | $0,333 \leq H \leq 2 \text{ mSv/anno}$ |
| equivalente di dose al cristallino (H):          | $5 \leq H \leq 15 \text{ mSv/anno}$    |

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| equivalente di dose alla pelle/estremità (H): | $16,6 \leq H \leq 50$ mSv/anno |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|

i lavoratori saranno classificati "Lavoratori esposti di categoria B";

3) Nel caso in cui la stima dell'equivalente di dose efficace individuale assorbibile computata con i fattori di sicurezza consigliati e/o la stima dei valori medi di equivalente di dose individuale assorbibile risulta la seguente:

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| equivalente di dose efficace o dose (H):      | $H > 2$ mSv/anno  |
| equivalente di dose al cristallino (H):       | $H > 15$ mSv/anno |
| equivalente di dose alla pelle/estremità (H): | $H > 50$ mSv/anno |

in questo caso sarà classificato "Lavoratore esposto di categoria A".

Tutti i lavoratori ai quali non risulta applicabile la metodologia sopra esposta in quanto non interessati ad attività lavorative che comportino l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono assimilabili alle persone del pubblico e andranno, pertanto, classificati "Lavoratori non esposti".

#### Art. 9 - Classificazione degli ambienti di lavoro

La classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione segue i seguenti criteri:

##### **Zona Classificata**

Ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti.

##### **Zona Controllata**

Area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle preventive valutazioni compiute dall'Esperto Qualificato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei limiti fissati dalla normativa per la classificazione di *Lavoratore esposto di categoria A*.

##### **Zona Sorvegliata**

Area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle preventive valutazioni compiute dall'Esperto Qualificato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei limiti fissati dalla normativa per le persone del pubblico.

Nelle Zone Controllate e Sorvegliate si attua la sorveglianza fisica secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 230/95.

#### Art. 9.1 - Zone Controllate e Sorvegliate

- E' compito dell'Esperto Qualificato indicare le caratteristiche costruttive ed impiantistiche dei locali classificati Zona Controllata e/o Sorvegliata. Qualora l'Esperto Qualificato riscontri delle carenze strutturali o di altra natura (es. cartellonistica assente o incompleta), deve darne comunicazione al Direttore Sanitario della struttura interessata.

R

- L'Esperto Qualificato deve regolamentare le modalità di accesso alla Zona Controllata, predisporre l'apposita documentazione e comunicarla al Direttore Medico. In ogni caso l'accesso è consentito solo ai lavoratori autorizzati e possono svolgere regolari attività nelle immediate vicinanze della sorgente radiogena solo i lavoratori esposti.

Sarà cura del Responsabile della U.O. predisporre ed aggiornare costantemente l'elenco del personale autorizzato ad operare nelle Zone Classificate (Controllate e Sorvegliate).

- Il Preposto si assicurerà che al termine dell'attività lavorativa interventistica, che comporti esposizione a radiazioni ionizzanti per l'operatore, venga compilata correttamente la Scheda "carico di lavoro radiologico"; ove previsto dall'apparecchio potrà essere adoperato come scheda di prima annotazione il foglio elettronico facente parte del software di gestione dell'immagine, con l'obbligo di trascrizione periodica dei dati su registro cartaceo.
- Il Responsabile della U.O. ed il Preposto avranno cura di interdire l'attività lavorativa nelle Zone Classificate al personale risultato Non Idoneo alla visita medica da parte del Medico addetto alla Sorveglianza Medica. Il Personale Non Classificato non può accedere ad una zona Controllata/Sorvegliata, senza l'autorizzazione dell'Esperto Qualificato, su richiesta del Responsabile della U.O. e solo dopo che siano state definite le modalità di accesso e le attività lavorative;
- Nelle Zone Controllate e Sorvegliate devono essere rispettate le disposizioni particolari per le lavoratrici esposte in età fertile e per le lavoratrici gestanti.

#### **Art. 10 - Autorizzazione del personale all'impiego di apparecchiature radiogene**

Premesso che:

- a. il numero dei lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo consentito dalle esigenze di lavoro;
  - b. le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere tenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile;
  - c. può essere esposto al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti solo il personale adeguatamente informato e formato anche ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 187/2000, autorizzato dal Direttore Medico, classificato dall'Esperto Qualificato, provvisto dei dosimetri individuali indicati dall'Esperto Qualificato e giudicato idoneo dal medico autorizzato/competente.
- 1) Prima di iniziare l'attività comportante l'esposizione alle radiazioni deve essere compilata, a cura del lavoratore, in collaborazione con il Responsabile della U.O., la "Scheda di Dichiarazione" (scheda di destinazione lavorativa e di rischio da radiazioni ionizzanti). Tale scheda deve essere preventivamente aggiornata ad ogni variazione della attività lavorativa.
  - 2) La Direzione della struttura aggiorna l'elenco del personale classificato tenendo conto delle comunicazioni pervenute dall'Esperto Qualificato;
  - 3) Il Responsabile della U.O. esige la osservanza delle norme, sorveglia sulla loro applicazione ed attiva la Direzione della struttura per le procedure previste, fornendo tutte le indicazioni per una corretta valutazione dei rischi da parte dell'Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato/Competente;
  - 4) Per tutte le zone Controllate e Sorvegliate valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 9.1.

## **Art. 11 - Informazione e formazione del personale**

Il Direttore della struttura provvede alla informazione e formazione del personale sui rischi specifici e sulle precauzioni da adottare avvalendosi della collaborazione dell'Esperto Qualificato, del Medico Autorizzato e del Medico Competente.

La informazione e formazione del personale deve essere effettuata prima che questi sia esposto al rischio da radiazioni ionizzanti e deve prevedere adeguate istruzioni in merito a:

- Generalità sulle radiazioni ionizzanti;
- Principi fondamentali della radioprotezione e sorveglianza fisica;
- Effetti delle radiazioni ionizzanti sull'uomo;
- Dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
- Norme interne di radioprotezione e norme specifiche di apparecchiature e impianti;
- Rischi collegati con l'utilizzo delle apparecchiature rx con particolare riferimento a quelle presenti presso la struttura di appartenenza;
- Norme di comportamento in caso di emergenza;

**L'informazione e la formazione devono essere ripetute periodicamente e comunque ogni qualvolta si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado del rischio.**

## **Art 12 - Dosimetria**

Per i lavoratori esposti di categoria A, in base al punto 7 dell'allegato III del D. Lgs. 230/95, è obbligatoria la dosimetria personale e la trasmissione delle dosi al Medico Autorizzato con frequenza almeno semestrale.

Per i lavoratori esposti di categoria B, la valutazione della dose ricevuta o impegnata può essere effettuata a mezzo di dosimetria personale (punto 5, art.79, D. Lgs. 230/95). E' obbligatoria la trasmissione delle dosi al Medico Competente con frequenza almeno annuale.

Di conseguenza, la dosimetria personale deve essere effettuata su lavoratori esposti mediante uno o più dosimetri individuali secondo i criteri definiti dalla norma vigente.

Le letture dosimetriche potranno, altresì, essere utilizzati come strumento di verifica a posteriori, della correttezza delle ipotesi prese a riferimento nella stima del rischio radiologico.

### **Art. 12.1 - Dosimetri personali**

- Nelle Zone Controllate e Sorvegliate, i lavoratori esposti devono operare muniti di dosimetri personali, se prescritti dall'Esperto Qualificato e secondo le indicazioni del medesimo;
- Il dosimetro deve essere portato per tutto il tempo di permanenza nei locali interessati dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- Il dosimetro è personale e non può essere né ceduto o prestato ad altre persone, né utilizzato al di fuori della struttura di appartenenza;
- Al termine del lavoro, il dosimetro deve essere riposto in un luogo ove non sussista possibilità alcuna di esposizione alle radiazioni;

- Il dosimetro non deve essere esposto, volontariamente, a sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- Il dosimetro non deve venire a contatto di liquidi, né essere posto vicino a fonti di calore, né essere aperto o manomesso;
- Secondo la periodicità stabilita, il dosimetro deve essere consegnato alla persona incaricata di effettuare la sua sostituzione;
- Segnalare tempestivamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro affinché si possa procedere alla sua sostituzione; nell'attesa l'operatore non può frequentare la Zona Controllata e la Zona Sorvegliata.

#### **Art. 12.2 - Dosimetri ambientali**

E' vietato manomettere, spostare o schermare, i dosimetri ambientali eventualmente posizionati dall'Esperto Qualificato, nei locali o sulle apparecchiature.

#### **Art. 13 - Modalità comportamentali**

- Il Dirigente della U.O. deve richiedere l'autorizzazione al Direttore della struttura prima di effettuare procedure nuove e/o diverse da quelle già autorizzate; Quest'ultimo, sentito l'Esperto Qualificato per il parere di competenza, si esprimerà sull'argomento;
- L'acquisizione di nuove apparecchiature radiogene deve essere sottoposta al parere di competenza dell'Esperto Qualificato, per l'approntamento della documentazione tecnica preventiva (comunicazione preventiva di pratica) e per il vincolante parere preventivo su progetto;
- Il Direttore della struttura comunica all'Esperto Qualificato la volontà di cessare la detenzione definitiva di apparecchiature radiogene nonché l'effettiva avvenuta cessazione per il seguito di sua competenza;

Nello svolgimento delle diverse attività con rischio da irradiazione il Personale tutto dovrà attenersi scrupolosamente alle norme operative di protezione e sicurezza predisposte dall'Esperto Qualificato e riportate in allegato a parte.

#### **Art. 14 - Sorveglianza medica**

Per quanto concerne, la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, si precisa che:

- ☐ la sorveglianza medica degli esposti di categoria A e di categoria B è garantita dal medico autorizzato e Competente individuati dalla Amministrazione.
- ☐ tutti i lavoratori prima di essere destinati ad attività che comportano la classificazione in "lavoratori esposti di categoria A e B" devono essere sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato/competente;
- ☐ gli esposti di categoria A devono essere sottoposti a visita medica periodica almeno ogni sei mesi, mentre gli esposti di categoria B almeno una volta all'anno.

#### **Art. 15 - Comunicazioni alla Direzione della struttura sull'esposizione del personale**

L'Esperto Qualificato, dopo aver classificato il personale, deve darne comunicazione alla Direzione della struttura.

Ad ogni variazione la Direzione di struttura deve darne tempestiva comunicazione all'Esperto Qualificato per consentire allo stesso l'avvio di tutte le procedure di sua competenza e per segnalare quelle di competenza della Direzione di struttura.

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione dei dati innanzi citati consente sia il censimento corrente degli esposti, sia l'avvio delle procedure per consentire all'Amministrazione di verificare, a mezzo dell'apposita Commissione Rischio Radiologico, i requisiti per la corresponsione della eventuale indennità contrattuale.

In conclusione, le comunicazioni all'Esperto Qualificato, relativamente al personale classificato, da parte della Direzione Sanitaria devono essere:

- a) periodiche (semestrali);
- b) ogni volta che vi è nuovo personale esposto;
- c) in caso di sospensione di attività che comporta radioesposizione;
- d) a fine attività;
- e) in caso di esposizione accidentale (con l'indicazione della data dell'evento).
- f) in caso di incidente (la comunicazione deve essere contestuale alla rilevazione dell'evento).

#### Art. 16- Piano di emergenza

Nel caso di eventi catastrofici (incendio, terremoto, inondazioni, atti vandalici, ecc) si seguano le procedure di pronta evacuazione dei locali seguendo le vie di emergenza identificate.

Per quanto riguarda le apparecchiature RX esse in tal evenienza non rappresentano rischio da radiazione per il personale e la popolazione; ciò in quanto le stesse saranno prive di alimentazione elettrica.

Torre del Greco

ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo - Partenza

Prot. N. N. 0080526 del 31/10/2013 - 14:58

Egr. Ing. Matteo Balsamo



e p.c. Ing. Francesco Di Capua  
Esperto Qualificato

**Oggetto: Deleghe in Materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro in campo  
radioprotezionistico**

L'ASL Napoli 3 Sud provvedeva con delibera n° 13 del 25/10/2011 "D.LGS. 81/08 - Organizzazione del Sistema di Prevenzione Aziendale" all'organizzazione del Sistema di Prevenzione Aziendale.

Premesso:

- la razionalizzazione degli obblighi derivanti dall'attuazione del D. L.vo. 230/95 "Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" così come modificato dal D. L.vo. 241/2000 "Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e di lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.";
- l'ottimizzazione della protezione richiamata all'art. 72 del D. L.vo 230/95;

si conferisce al Ing. Matteo Balsamo nato a Castellammare di Stabia il 18/06/1955 residente in Sorrento (Na) al Corso Italia ,226

#### DELEGA

degli obblighi derivanti al Datore di Lavoro dall'applicazione del Capo V "Regime giuridico per l'importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione" del D. L.vo. 230/95 come modificato dal D. L.vo. 241/2000 con particolare riferimento all'attuazione degli articoli 22 "Comunicazione preventiva di pratiche" e 24 "Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa, Le vengono conferiti ampi poteri di iniziativa ed organizzazione nonché piena autonomia decisionale.

La presente delega comporta comunque l'obbligo di informazione costante al delegante su tutta l'attività svolta.

Si riporta di seguito quale atto integrante e sostanziale della delega di cui trattasi la nota di dettaglio dei compiti e responsabilità attribuiti con acclusi i riferimenti normativi.

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio D'Amora

Per accettazione

Addì 31/10/13 Ing. Matteo Balsamo

ALLEGATO B

Direzione Generale

Al dott. \_\_\_\_\_

Direttore Distretto n° \_\_\_\_\_

Al dott. \_\_\_\_\_

Direttore Presidio Ospedaliero \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

-Sede-

**Oggetto: Delega di funzioni in Materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro in campo radioprotezionistico**

La Signoria Vostra, con la firma dell'allegato A della delibera n° 13 del 25/11/2011, è già delegata "all'attività di verifica della corretta applicazione, e dei relativi adempimenti, del decreto legislativo n° 230/95 e s.m.i."

Con il presente atto, ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 del Regolamento in Materia di Sicurezza sul Lavoro relativo alla radioprotezione approvato con Deliberazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, verificata la Sua esperienza, da parte della UOC Servizio Prevenzione Protezione come da documentazione e dagli atti del Servizio; si conferisce alla SV dott. \_\_\_\_\_ nella qualità di Direttore del Distretto n° \_\_\_\_ o del Presidio Ospedaliero \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (Na) alla via \_\_\_\_\_

#### DELEGA

dei seguenti obblighi:

1. Responsabilità dell'attivazione di nuovo impianto RX, di eventuale suo spostamento o di modifica dello stesso.
2. Aggiornamento dell'elenco delle macchine radiogene (registro matricola) e successiva comunicazione al Servizio Economico Finanziario (pratiche INAIL per assicurazione obbligatoria fonti radiogene).
3. Informazione all'Esperto Qualificato, perché provveda, per quanto di sua competenza, circa la volontà di cessare una pratica comportante l'impiego di una sorgente radiogena.
4. Disposizione, nel caso di inserimento di un nuovo lavoratore in attività con rischio da radiazioni, affinché lo stesso sia classificato dall'Esperto Qualificato e sottoposto preventivamente a visita medica dal Medico Autorizzato/Competente.
5. Si accerta altresì che quest'ultimo consegni il relativo giudizio di idoneità e prenda atto, per il seguito di competenza, delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni.
6. Provvede alla vidimazione della scheda personale dosimetrica e sanitaria, istituite rispettivamente dall'Esperto Qualificato e dal Medico Autorizzato/Competente per i lavoratori esposti;

7. Inserisce il nominativo del lavoratore nell'elenco degli esposti e ne dà comunicazione al Servizio Economico Finanziario (pratiche INAIL per assicurazione obbligatoria fonti radiogene) ed al Servizio Gestione Risorse Umane.
8. Acquisizione, in caso di cambio di Unità Operativa da parte di un lavoratore o di diverso compito lavorativo allo stesso assegnato, dal Responsabile dell'Unità Operativa di nuova destinazione dei dati e delle informazioni (compilazione scheda destinazione lavorativa) allo scopo di consentire all'Esperto Qualificato di procedere alla relativa riclassificazione e invio del lavoratore a visita medica da parte del Medico Autorizzato/Competente. Aggiorna l'elenco dei lavoratori esposti e ne dà comunicazione Servizio Economico Finanziario (pratiche INAIL per assicurazione obbligatoria fonti radiogene) ed al Servizio Gestione Risorse Umane.
9. Comunicazione, in caso di variazione, per un lavoratore già classificato esposto, di mansioni non comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti all'Esperto Qualificato, al Medico Autorizzato/Competente, al Servizio Economico Finanziario (pratiche INAIL per assicurazione obbligatoria fonti radiogene) ed al Servizio Gestione Risorse Umane per il seguito di loro competenza.
10. Acquisisce altresì dal Medico Autorizzato/Competente l'esito della visita di fine esposizione.
11. Aggiorna l'elenco dei lavoratori esposti.
12. Informazione tempestiva, in caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente già classificato esposto dell'Esperto Qualificato per la chiusura della scheda dosimetrica, del Medico Autorizzato/Competente per la visita medica di chiusura e per i successivi provvedimenti a loro carico.
13. Adozione in caso di inserimento di un volontario borsista, frequentatore, a qualsiasi titolo, in attività comportante esposizione a radiazioni ionizzanti della medesima procedura per il "lavoratore" di cui al precedente punto 4).
14. Adozione in caso di cessazione di frequenza di un volontario borsista, frequentatore, a qualsiasi titolo, di attività comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, della medesima procedura per il "lavoratore" di cui al precedente punto 7).
15. Informazione in caso di assenza dal servizio per aspettativa e malattia di un lavoratore classificato esposto, entro 10 gg. dalla conoscenza dell'evento, all'Esperto Qualificato ed al Medico Autorizzato/Competente per i provvedimenti di propria competenza. Analogamente provvede in caso di rientro in servizio del lavoratore dopo aspettativa e malattia.
16. Aggiornamento dell'elenco del personale da formare e trasmissione al Servizio Formazione ed Aggiornamento Professionale.
17. Aggiornamento del Documento di Valutazione del rischio radiologico con la collaborazione dell'Esperto Qualificato, del Medico Autorizzato/Competente e del personale delle Unità Operative interessate.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa, Le vengono conferiti ampi poteri di iniziativa ed organizzazione nonché piena autonomia decisionale.

La delega comporta l'obbligo di informazione costante al delegante su tutta l'attività svolta.

**Il Direttore UOC Servizio P.P.**

dott. Roberto Amato

**Il Direttore Generale**

dott. Maurizio D'Amora

**Per accettazione**

Addì \_\_\_\_\_

Al dott. \_\_\_\_\_  
Dirigente e/o Responsabile UO "Diagnostica per Immagini"  
del Distretto Sanitario n° \_\_\_\_  
(o del Presidio Ospedaliero \_\_\_\_\_)  
Impianto sito in \_\_\_\_\_  
alla via \_\_\_\_\_

**Oggetto: Delega di funzioni in Materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro in campo radioprotezionistico**

Con il presente atto, ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 del Regolamento in Materia di Sicurezza sul Lavoro relativo alla radioprotezione approvato con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, verificata la Sua esperienza, da parte della UOC Servizio Prevenzione Protezione come da documentazione e dagli atti del Servizio; si conferisce alla SV dott. \_\_\_\_\_ nella qualità di Dirigente e/o Responsabile della UO di Diagnostica per immagini \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (Na) alla via \_\_\_\_\_

**La DELEGA**

i compiti di seguito elencati:

1. Richiede al Direttore della struttura di Presidio l'autorizzazione all'attivazione di un nuovo impianto, dell'eventuale spostamento dello stesso o alla modifica di un impianto esistente e fornisce al Direttore stesso gli elementi necessari alla istruzione della seguente documentazione:
  - comunicazione preventiva di pratica;
  - comunicazione di cessazione di pratica;
2. Fornisce al Direttore di struttura di Presidio, per il proprio seguito di competenza, tutte le indicazioni e le informazioni richieste dall'Esperto Qualificato per la stesura del documento sulla valutazione dei rischi;
3. Sulla base delle indicazioni riportate nel documento di valutazione dei rischi vigila:
  - ☐ Affinché gli ambienti di lavoro classificati in zone sorvegliate e/o controllate vengano segnalati e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato (vedi relazione redatta dall'Esperto Qualificato);
  - ☐ Affinché i lavoratori afferenti l'U.O. diretta dalla Signoria Vostra, prima dell'immissione in attività con rischio da radiazioni, siano stati all'uopo classificati ed autorizzati dalla Direzione di struttura;
  - ☐ Affinché i lavoratori classificati ai fini della radioprotezione osservino gli obblighi consequenziali (utilizzo dosimetri, periodicità delle visite mediche, osservanza delle norme di sicurezza e di protezione);



- Affinché le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni, opportunamente elaborate dall'Esperto Qualificato, siano sempre consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
  - Affinché i lavoratori, ove prescritti, utilizzino i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti così come prescritto nelle specifiche Norme redatte dall'Esperto Qualificato;
  - Affinché siano apposte segnalazioni che indichino la natura delle sorgenti radiogene;
  - Affinché siano installate e funzionanti le apposite segnalazioni luminose ad indicazione delle irradiazioni in atto ed i sistemi di sicurezza e protezione sulle porte di accesso alle Sale Radiologiche per scongiurare gli accessi accidentali durante il funzionamento dell'apparecchiatura;
4. Si accerta preventivamente che ogni "LAVORATORE ESTERNO", "AUTONOMO" o "DIPENDENTE DA TERZI", chiamato ad effettuare prestazioni in zone controllate afferenti l'U.O. di appartenenza, sia stato adeguatamente formato, sia dotato di idoneità medica, sia dotato dei mezzi di protezione e dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuali e che si adegui alle specifiche procedure operative di sicurezza predisposte dall'Esperto qualificato ai fini della protezione individuale e collettiva e della eliminazione degli eventuali rischi interferenti con il lavoro che andrà a svolgere (vedi specifiche norme);
  5. Assicura che le lavoratrici in stato di gravidanza non svolgano attività in zone classificate o, comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose superiore ad 1 mSv durante il periodo di gravidanza;
  6. Individua, dandone comunicazione alla Direzione di struttura di Presidio, un responsabile preposto addetto alla distribuzione dei dosimetri vergini ed al contestuale ritiro di quelli utilizzati;
  7. Vigila sul corretto utilizzo dei dosimetri individuali da parte del personale e segnala alla Direzione Medica di Presidio, per i conseguenti provvedimenti disciplinari, le eventuali inadempienze;
  8. Adotta i provvedimenti protezionistici conseguenti alle prescrizioni dell'Esperto Qualificato per ciò che rientra nei limiti delle sue attribuzioni e segnala alla Direzione Medica di Presidio, perché vi provveda, quando esorbitasse dalle sue competenze;
  9. Segnala al Direttore di struttura di Presidio ogni variazione del grado di rischio connesso all'attività lavorativa svolta dai singoli lavoratori;
  10. Vigila sull'attuazione delle prescrizioni del Medico Autorizzato per i lavoratori che alla visita medica sono risultati NON idonei e vigila sul rispetto delle limitazioni allo svolgimento dell'attività radiologica dallo stesso impartite;
  11. Stabilisce, eventualmente richiedendo la collaborazione dell'Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato, le modalità operative che minimizzino l'esposizione dei lavoratori e dei pazienti ed esige che siano rispettate;
  12. Sospende l'impiego, tenendo conto dell'esigenza primaria del funzionamento del servizio radiologico ospedaliero, delle apparecchiature radiologiche che presentino deficienze dei dispositivi di protezioni gravi o comunque tali da non garantire il rispetto delle dosi massime ammissibili nelle normali condizioni di esercizio;
  13. Informa subito di tale provvedimento il Direttore di struttura di Presidio affinché avvisi l'Esperto Qualificato ed adotti i necessari provvedimenti cautelativi;
  14. Vigila affinché l'uso delle apparecchiature radiologiche sulle persone sia limitato ai soli scopi sanitari;
  15. Non opera cambiamenti delle destinazioni lavorative stabilite ed autorizzate dal Direttore di struttura di Presidio, senza il suo preventivo consenso;



13. Informa subito di tale provvedimento il Direttore di struttura di Presidio affinché avvisi l'Esperto Qualificato ed adotti i necessari provvedimenti cautelativi;
14. Vigila affinché l'uso delle apparecchiature radiologiche sulle persone sia limitato ai soli scopi sanitari;
15. Non opera cambiamenti delle destinazioni lavorative stabilite ed autorizzate dal Direttore di struttura di Presidio, senza il suo preventivo consenso;
16. Vigila sul rispetto del divieto di accesso alle zone controllate da parte di persone non autorizzate;
17. Fornisce al Direttore di struttura di Presidio ed all'Esperto Qualificato la collaborazione richiesta al fine dell'acquisizione degli elementi necessari per l'attuazione della Sorveglianza Fisica;
18. Richiede al Direttore di struttura di Presidio l'autorizzazione all'inserimento di nuovo personale sanitario e parasanitario in attività con rischio da radiazioni ionizzanti, seguendo le procedure operative opportunamente canonizzate dall'Esperto Qualificato;
19. Individua, dandone comunicazione al Direttore di struttura di Presidio per i successivi propri adempimenti, i nominativi delle persone "PREPOSTE" alle attività sanitarie con rischio da radiazioni ionizzanti con la specifica indicazione dei compiti;
20. Collabora con il Direttore di struttura Presidio e con l'Esperto Qualificato nell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi relativo al rischio radiologico.

La delega comporta l'obbligo di informazione costante al delegante su tutta l'attività svolta.

**Il Direttore UOC Servizio P.P.**

dott. Roberto Amato

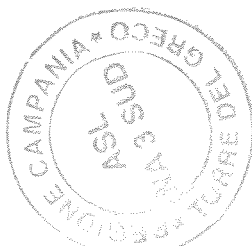
**Il Direttore Generale**

dott. Maurizio D'Amora

**Per accettazione**

Addi \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullo)

*Marco Tullo*

### **TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 82967 in data 11 NOV. 2013

### **TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 4 in data 4

### **TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 4 in data 4

### **PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

*[Signature]*

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA**

8 NOV. 2013

**A:**

|                                                                        |                                                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA      | U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.                                     |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIENDA | U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL. VAL.                                  |                             |
| COLLEGIO SINDACALE                                                     | U.O.C. PATOLOGIA CLINICA                                            |                             |
| U.O.C. GABINETTO                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE |                             |
| U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE                                           | U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN                                 |                             |
| U.O.C. AFFARI GENERALI                                                 | U.O.C. PSICOL. INTEG. DONNA E BAMB.                                 | DISTRETTO N. 52             |
| U.O.C. AFFARI LEGALI                                                   | U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO                                    | DISTRETTO N. 53             |
| U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.                                       | U.O.C. RISK MANAGEMENT                                              | DISTRETTO N. 54             |
| U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE                                         | U.O.S. ISPETTIVA AMM. VA                                            | DISTRETTO N. 55             |
| U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA                                          | U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA                                          | DISTRETTO N. 56             |
| U.O.C. ASS. ZA RIABILITATIVA AREA A                                    | COORD. TO COMITATO ETICO                                            | DISTRETTO N. 57             |
| U.O.C. ASS. ZA RIABILITATIVA AREA B                                    | COORD. TO GESTIONE LIQUIDATORIA                                     | DISTRETTO N. 58             |
| U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA                                            | COORD. TO PROGETTI FONDI                                            | DISTRETTO N. 59             |
| U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA                                        | COORD. TO SOCIO SANITARIO AZIEND                                    | OO. RR. AREA NOLANA         |
| U.O.C. FASCE DEBOLI                                                    | DIPARTIMENTO FARMACEUTICO                                           | OO. RR. AREA STABIESE       |
| U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.                                        | DIPARTIMENTO PREVENZIONE                                            | OO. RR. GOLFO VESUVIANO     |
| U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN                                        | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE                                         | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA |
| U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE                                          | DISTRETTO N. 34                                                     | U.O.S. A.L.P.I.             |
| U.O.C. GEST. TECN. PATR. IMMOB. OSP.                                   | DISTRETTO N. 48                                                     |                             |
| U.O.C. GEST. TECN. PATR. IMMOB. TER.                                   | DISTRETTO N. 49                                                     |                             |
| U.O.C. GEST. TECN. SISTEMI INFORM.                                     | DISTRETTO N. 50                                                     |                             |
| U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.                                        | DISTRETTO N. 51                                                     |                             |